



## IL TRIBUNALE di TORINO

in persona del Giudice dott.ssa Tiziana Vita De Fazio

nel procedimento cautelare RG **11586/2023** depositato *ex artt.* 700 e 669 bis ss. c.p.c. da  
[REDACTED] nato il 13.10.1990 a Jerad (Marocco), rappresentato e difeso dall'avv.  
Silvia Franceschini

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno -Questura presso l'Avvocatura dello Stato

Resistente non costituita

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.7.2023, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso cautelare presentato *ex artt.* 700 e 669 *bis* ss. c.p.c., il ricorrente ha chiesto di ordinare alla questura di fissare un appuntamento per il fotosegnalamento e per ottenere la ricevuta della propria domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in subordine, di ordinare alla Questura di valutare nel merito la domanda di protezione speciale (cfr ricorso e specificazioni all'udienza di comparizione).

A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato: di aver inviato, mediante kit postale, alla Questura domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 24.11.2022 (doc. 2); che veniva fissato appuntamento in data 24.3.2023 presso la Questura di Torino, corso Verona 4, (doc. 3) per effettuare il fotosegnalamento e per ottenere la ricevuta dell'istanza; che



recatosi presso la Questura di Torino nel giorno indicato, veniva respinto con la seguente comunicazione “*FATTO DOMANDA ALLA POSTA PER PROTEZIONE SPECIALE ART. 19 PER ADESSO NON SI PUO' FARE BISOGNA ASPETTARE IL NUOVO DECRETO*”; che ha tentato, ma invano, di avere ulteriori appuntamenti; che, nonostante l’invio della domanda, la PA non aveva proceduto da oltre sette mesi al rilascio della ricevuta; che la situazione di irregolarità gli determinava un pregiudizio, precludendogli l’accesso ai servizi di base e sottoponendolo al rischio espulsione.

La PA non si è costituita in giudizio.

All’udienza che precede, come da verbale in atti, il ricorrente ha precisato le sue conclusioni in ordine all’istanza ex art 700 cpc.

Preliminarmente va ritenuta sussistente la giurisdizione del G.O., vertendosi nella specie in materia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (cfr. *ex multis* Cass. civ. sez. un. ord. del 12/04/2023 n. 9791) ed essendovi l’astratta possibilità di adire il Giudice ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ferma restando la necessità di valutare nel caso specifico la sussistenza dei presupposti consistenti nel *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora*.

Ciò premesso, questo Giudice, rileva in particolare che, rispetto alla situazione giuridica a tutela della quale è invocato il provvedimento cautelare d’urgenza, che, come anticipato, ha natura di diritto soggettivo (cfr. *ex multis* Cass., n. 25028 del 25.22.2005; sez. un. ord. n. 5059 del 28.2.2017), l’agire della amministrazione pubblica si pone come mera attività materiale, non potendo la stessa rifiutare quanto richiesto in ricorso, al di là di ogni successiva valutazione di merito della domanda medesima. Secondo l’orientamento della Corte di legittimità, infatti, il ricorso al giudice ordinario per ottenere, anche con provvedimento cautelare e urgente, una pronuncia che imponga alla P.A. un determinato comportamento attivo o passivo è consentito quando, come nella specie, si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale ossia di una condotta dell’amministrazione soggetta ai criteri generali della diligenza, prudenza, buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati e sempre che tale condotta non risulti collegabile ad un formale provvedimento amministrativo (sul punto: Cass, sez. un., ord. n. 599 del 14.1.2005). A fronte del diritto soggettivo alla presentazione e, dunque, alla formalizzazione della domanda di protezione speciale, nonché agli adempimenti connessi, quali fotosegnalamento e rilascio di ricevuta della presentazione dell’istanza, la legge non indica alcun particolare adempimento in punto di ricezione delle istanze da parte delle Questure competenti. Ne deriva la totale assenza di discrezionalità amministrativa nell’attività di ricezione, formalizzazione e registrazione delle domande, con la conseguenza di doversi ritenere essersi in presenza di una attività amministrativa vincolata e questo



anche alla luce della circostanza per cui la P.A. competente non è chiamata ad operare alcuna valutazione di merito.

Nel caso di specie è documentalmente provato che il ricorrente ha presentato, mediante Kit postale, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr doc. 2) e che la PA nulla ha obiettato in ordine a tale modalità di presentazione della domanda tanto che, non solo ha fissato un appuntamento, ma ha anche specificato nella lettera di convocazione la necessità di portare con sé gli originali degli atti contenuti nel Kit stesso. Si osserva ancora che la circostanza che l'invito a presentarsi si riferisca effettivamente al ricorrente emerge dal fatto che nella convocazione è indicato il numero frazionario (63489) e la data di spedizione (24.11.2022) che corrispondono al numero frazionario e alla data di spedizione indicata sulla ricevuta del Kit postale inviato dal ricorrente (cfr doc. 2 e 3).

Inoltre, dalla stessa lettera di convocazione emerge che il ricorrente si sia effettivamente presentato in Questura: sulla stessa vi è un timbro della Questura di Torino che, sebbene non del tutto leggibile in punto data, riporta certamente l'anno 2023. In ogni caso la PA non costituendosi non ha addotto elementi che possano portare a non ritenere verosimile la presenza del ricorrente il giorno dell'appuntamento. Appare peraltro verosimile che sia stata la PA ad apporre sulla convocazione la scritta a penna, sopra riportata nel testo virgolettato, e con cui afferma di non poter ricevere la domanda in attesa del nuovo decreto, facendo evidentemente riferimento alla nuova disciplina del decreto Cutro.

Ebbene, in assenza di una specifica regolamentazione a livello legislativo delle modalità di presentazione delle domande di protezione speciale e di ricezione delle stesse da parte dell'amministrazione al riguardo competente, la P.A. non può apporre illegittimi ostacoli all'esercizio da parte dello straniero del diritto soggettivo alla formalizzazione della domanda e a tutti gli adempimenti conseguenti (fotosegnalamento/rilascio ricevuta), neppure invocando la disciplina del decreto Cutro che peraltro, essendo la domanda stata inviata in data 24.11.2022, non risulta nemmeno applicabile al caso *de quo*.

Questo Giudice ritiene, inoltre, che il comportamento tenuto della amministrazione sia contrario ai doveri di correttezza e buona fede. Infatti, pur avendo fissato un appuntamento al richiedente, non ha consentito allo straniero di procedere agli adempimenti ulteriori (fotosegnalamento/rilascio ricevuta), allegando l'attesa della sorte di un decreto, determinando così un impedimento all'esercizio di un diritto soggettivo pacificamente riconosciuto come tale in capo al richiedente. In questi termini si ritiene, nella specie, la sussistenza del *fumus boni iuris*.



Quanto alla verifica del diverso ed ulteriore requisito del *periculum in mora*, esso deve ritenersi sussistente quale conseguenza immediata e diretta dagli ostacoli frapposti all'accesso alla procedura per il completamento della domanda di protezione speciale: è di tutta evidenza, invero, che il ricorrente si trova esposto ad una condizione di irregolarità sul territorio nazionale che lo rende passibile di espulsione, in quanto privo della ricevuta che attesta la posizione giuridica di richiedente ed è solo tale ricevuta a costituire permesso di soggiorno provvisorio ai sensi e per gli effetti di legge.

Per tutti i motivi esposti, deve essere accolta la domanda cautelare del ricorrente, con ordine alla Questura di Torino di provvedere al fotosegnalamento e al rilascio della ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione speciale entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Riserva la decisione sulle spese all'esito del giudizio di merito, instaurato contestualmente al presente giudizio cautelare.

#### PQM

Visto l'art. 700 c.p.c., il Giudice:

- ordina alla Questura di Torino di fissare un appuntamento al richiedente nel termine di giorni 30 decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, al fine di procedere al fotosegnalamento del medesimo e di rilasciare la ricevuta dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale già presentata.
- Riserva la decisione sulle spese di lite all'esito del giudizio di merito.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Torino, 19.7.2023

Il Giudice

dott.ssa Tiziana Vita De Fazio

